

Codice A1816B

D.D. 8 ottobre 2025, n. 1963

R.D. 523/1904: P.I. 7770 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale: CNPO1022 - Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento e relativa regolarizzazione della concessione demaniale in sanatoria di un ponte esistente sul Fiume Po, denominato Ponte Grattalupo, nei Comuni di Crissolo e Ostana. Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso.



ATTO DD 1963/A1816B/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7770 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 - Demanio idrico fluviale: CNPO1022 – Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento e relativa regolarizzazione della concessione demaniale in sanatoria di un ponte esistente sul Fiume Po, denominato Ponte Grattalupo, nei Comuni di Crissolo e Ostana.
Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Premesso che:

In data 07/08/2025 con nota assunta al prot. n. 35943/A1816B l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento e relativa regolarizzazione della concessione demaniale in sanatoria di un ponte esistente sul Fiume Po, denominato Ponte Grattalupo, nei Comuni di Crissolo e Ostana., comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa, redatti dallo Studio Tecnico Forestale – Dott. Giorgio Berteà – Dott. Paolo Clapier – Dott. Andrea Glauco.

All'istanza sono allegati i files dei seguenti elaborati progettuali che risultano rilevanti per il procedimento in oggetto a firma del Dott. For. Andrea Glauco e dell'Ing. Andrea Martignoni:

FESR_ValPo_1_RelTec_PFTE;

FESR_ValPo_2_RelTec_PFTE;

FESR_ValPo_3_RelSpec_PFTE;

FESR_ValPo_11_InqAmb_PFTE;

FESR_ValPo_16_RelGeol_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.1_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.2_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.3_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.6_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.7_PFTE;

FESR_ValPo_Tav.8_PFTE;
FESR_ValPo_Tav.9_PFTE;
FESR_ValPo_Tav.10_PFTE;
FESR_ValPo_Tav.11_PFTE;
FESR_ValPo_Tav.12_PFTE;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto ad autorizzazione ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 e consistente in:

- demolizione impalcato ponte esistente;
- realizzazione di nuovi cordoli in c.a. sulle spallette esistenti, sulla pila centrale e sui muri d'ala rivestiti con scampoli di pietra locale di dimensioni diverse a giunti aperti e di spessore variabile tra 10 e 25 cm;
- fornitura e posa struttura portante principale impalcato n. 5 travi HEA 280 in acciaio S275 - N. 1 trave longitudinale HEA 280 in acciaio S275, disposta in mezzzeria dell'impalcato - N. 2+2 travi longitudinali HEA 280 in acciaio S275, posizionate lateralmente ed accoppiate mediante saldatura lungo tutta la lunghezza, disposte a circa 90 cm dalla mezzzeria dell'impalcato;
- fornitura e posa di nuovi assito e parapetto in legno di larice costituiti da tavolato di spessore 10 cm, corrimano 18x7 cm - N. 3 tavole correnti 3x20 cm - montanti 16x16 cm con interasse 2,0 m;
- ripristino della riva in sinistra idrografica immediatamente a valle mediante la realizzazione di scogliera in massi di cava cementati di lunghezza 3,30 m, fondazione in massi di cava 2,20x1,50 m, paramento trapezio con base inferiore 1,80 m, base superiore 1,20 m, altezza fuori terra 3,80m;
- risagomatura delle rampe di accesso al ponte mediante riporto di materiale e ripristino delle superfici prative disturbate dai lavori mediante idrosemina.

I lavori in argomento risultano compresi nel progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori denominati "Interventi di sistemazione idrogeologica nei Comuni Crissolo, Ostana e Sanfront (ponte Grattalupo, sentiero San Nicolao-Ciampetti e sito Balma Boves)". Programma Regionale FESR 2021/2027.

Considerato che:

Il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Monviso n. 70 del 21/08/2024.

Con nota prot. n. 39997/A1816B del 09/09/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 con contestuale richiesta di integrazione e sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 14/2014 e s.m.i..

La documentazione richiesta è pervenuta in data 19/09/2025, Ns. prot. n. 41665, consistente in:

ALL 3 int set 25 FESR_ValPo_RelSpecialistica_PFTE;
Tav 7 INT SET 25 Intervento ponte Grattalupo - Planimetria stato finale;
Tav 9 INT SET 25 Intervento ponte Grattalupo - Sezioni ponte stato finale;
Tav 11 INT SET 25 Intervento ponte Grattalupo - Profilo longitudinale;
Tav 12 INT SET 25 Intervento ponte Grattalupo - Particolari costruttivi.

In data 24/09/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e

dall'esame degli atti progettuali, così come integrati con gli elaborati sopra citati (prot. n. 41665 del 19/09/2025), la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Po.

Trattandosi di manufatti di proprietà dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 (come rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana dei Comuni del Monviso per l'esecuzione dei lavori di rifacimento di un ponte esistente sul Fiume Po, denominato Ponte Grattalupo, nei Comuni di Crissolo e Ostana, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore tecnico regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la

colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- e. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- f. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre (tre)** a far data dalla presente determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore tecnico regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore tecnico regionale - Cuneo;
- n. il Settore tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile

per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere all'Unione Montana dei Comuni del Monviso l'occupazione dell'area demaniale per l'attraversamento ponte sul Fiume Po, denominato Ponte Grattalupo, nei Comuni di Crissolo e Ostana (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Funzionari estensori
Pagliero - Cravero

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Schema di Disciplinare di concessione demaniale per servitù per un attraversamento
con ponte sul Fiume Po nei Comuni di Crissolo e Ostana – CNPO1022**

Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Monviso con sede legale in Via Santa Croce,
4 - 12034 Paesana (CN), (P.IVA 03553360045) nella persona di
..... nato a il

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16/12/2022, n.10/R, sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale gratuita per l'occupazione di sedime demaniale con un attraversamento (ponte) sul Fiume Po nei Comuni di Crissolo e Ostana (CN) della larghezza di 3,05 m e luce di 20,40 m e pertanto comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico di circa 62 mq (presso i lotti censiti al C.T. del Comune di Crissolo, al F. 51 particelle nn. 90, 92, in sponda destra e al C.T. del Comune di Ostana, al F. 25 particella n. 182, in sponda sinistra), come indicato negli elaborati allegati agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

La realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione ed autorizzazione

idraulica (P.I.7749) rilasciato con D.D. n./A1816B del .../.../....., che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** dalla data della determina di concessione **con scadenza al 31 dicembre 2054**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella di cui all'allegato A ("tabella canoni") della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede

legale sita in Via Santa Croce, 4 - 12034 Paesana (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente

Cuneo li, _____

Firma del Concessionario per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(.....)

(firmato digitale)